

STATUTO DELLA "FONDAZIONE PROF. LEDA E DR. RENATO PERESSON" DI PORDENONE

ART. 1

1. E' costituita per volontà dei signori Peresson dr. Renato e Valentini prof. Leda, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") nonché, in quanto compatibile, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione che assume la denominazione "FONDAZIONE PROF. LEDA E DR. RENATO PERESSON ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "FONDAZIONE PROF. LEDA E DR. RENATO PERESSON ETS" (d'ora in avanti denominata "Fondazione").

2. L'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" potrà, tuttavia, essere utilizzata dalla Fondazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo a seguito dell'istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede in Pordenone (PN), Corso Vittorio Emanuele II n.c. 44.

4. La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 2

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e relative norme di attuazione, del Codice Civile e di ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

2. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 3

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, l'attuazione di iniziative di interesse sociale quali l'assistenza alle persone in condizioni economiche disagiate.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Fondazione si propone di svolgere, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) (interventi e servizi sociali), b) (interventi e prestazioni sanitarie) e c) (prestazioni socio-sanitarie) del citato Decreto Legislativo n. 177/2017 e, in particolare, presta la propria opera ed assistenza alle persone residenti nel Comune di Vito d'Asio (PN) e comunque nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

4. La Fondazione non potrà esplicitare la propria attività nei confronti dei fondatori e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai titoli di Stato descritti nell'atto costitutivo della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione il quale delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile, e effettua l'amministrazione della Fondazione medesima.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione, nominato nel rispetto dell'articolo 2382 del Codice Civile, è composto da tre membri e, precisamente, dal Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, e da due Consiglieri, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio Centrale pro tempore della Società San Vincenzo De Paoli di Udine ed uno dal Sindaco del Comune di Pordenone.

I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rinominati.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

La carica di Presidente della Fondazione è ricoperta dal più anziano dei discendenti diretti dei fondatori che abbia raggiunto la maggiore età e, in caso di rinuncia di questi, dal discendente che lo segue in ordine di anzianità.

Il Presidente rimane in carica a vita, salvo rinuncia.

In difetto di discendenti, il Presidente viene nominato dal Sindaco del Comune di Pordenone. In tal caso dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato.

ART.8

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di approvare entro il mese di marzo il bilancio dell'anno precedente;
- b) di provvedere all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché alla ripartizione di dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione persegue gli scopi sociali.
- c) di nominare l'organo di controllo e di disporre la revoca dei suoi membri;
- d) di nominare, nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'organo di revisione legale e di disporre la sua revoca;

e) di deliberare sulle modifiche allo statuto;

f) di svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

ART. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 11

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e a votazione palese. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.

ART. 14

1. È nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo, se collegiale, è composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio, e da due controllori supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Chi compone l'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e scade in coincidenza con l'assemblea del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

2. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Dalla nomina a componente dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

5. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017 o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ART. 16

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio e le scritture contabili sono redatte, tenute e conservate rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 17

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 18

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 117/2017, alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

VISTO: IL PRESIDENTE